CAMERA DEI DEPUTATI N. **3121**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**NORDIO**)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(**PIANTEDOSI**)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(**CALDERONE**)

E DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(**URSO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale

Presentato il 29 settembre 2026

(Relatore: **MASCHIO**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 10 novembre 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3121 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 7 articoli per un totale di 9 commi, appare riconducibile all'esigenza di intervenire in tre ambiti differenziati, che avrebbero potuto essere oggetto di provvedimenti distinti, ovvero l'organizzazione della giustizia, la protezione internazionale e la continuità di taluni stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale commissariati; il preambolo del provvedimento articola tali esigenze in 5 distinte finalità: 1) prorogare il rapporto di lavoro degli addetti all'ufficio per il processo; 2) ridefinire l'organizzazione del tirocinio dei magistrati ordinari; 3) confermare ed esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti coinvolgenti minori; 4) adeguare la tempistica e completare la disciplina della registrazione della domanda di protezione internazionale (a tale riguardo, si segnala che l'intervento, effettuato modificando il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, avviene a soli 53 giorni dall'entrata in vigore della relativa legge di conversione); 5) consentire ai Commissari delle procedure di amministrazione straordinaria relative a impianti siderurgici di interesse strategico nazionale di continuare a pagare i debiti insorti per assicurare la continuità produttiva;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 9 commi, uno richiede l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto ministeriale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 5 autorizza gli organi commissariali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a pagare i debiti sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa degli stabilimenti, facendo salva la disciplina prevista dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (il quale, peraltro, era stato novellato dall'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito dalla legge 25 settembre 2026, n. 166, atto legislativo entrato in vigore a distanza di tempo assai ravvicinata rispetto alla data di emanazione del decreto-legge in esame, ovvero il 29 settembre 2026); quest'ultima disposizione, a seguito delle modifiche intervenute, attribuisce alla restituzione dei finanziamenti pubblici una prededuzione « rafforzata », con priorità su tutti gli altri crediti verso le due procedure, salvi i soli

crediti di lavoro di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile; ciò premesso, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita, precisando come l'autorizzazione data ai commissari si coordini con la permanenza del vincolo del rispetto della prededuzione rafforzata per i crediti derivanti da finanziamenti pubblici;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5, precisando come l'autorizzazione data ai commissari si coordini con la permanenza del vincolo del rispetto della prededuzione rafforzata per i crediti derivanti da finanziamenti pubblici.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3121, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale;

rilevato che:

il provvedimento, secondo quanto precisato nel preambolo, risponde alla straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo, al fine di evitare la perdita di professionalità importanti per l'operatività del medesimo ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione; prevedere una più utile organizzazione del tirocinio dei magistrati ordinari, che consenta di consolidare l'efficace contributo dato dagli stessi magistrati al giudizio di appello; intervenire per confermare ed esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave; intervenire sulle disposizioni in materia di attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, al fine di adeguare la tempistica e completare la disciplina della registrazione della domanda di protezione internazionale; consentire ai commissari delle procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti siderurgici

di interesse strategico nazionale di continuare a pagare i debiti sorti per assicurare le esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva;

il provvedimento, composto da 7 articoli, reca misure volte: alla proroga dei contratti del personale addetto agli uffici per il processo, provvedendo alla quantificazione dei relativi oneri e alla copertura degli stessi (articolo 1); alla modifica della disciplina del tirocinio dei magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari (articolo 2); a riconoscere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo poteri di coordinamento investigativo e prevedere la possibilità di applicare temporaneamente presso le procure minorili magistrati in possesso di specifiche competenze professionali (articolo 3); a prorogare l'applicazione della disciplina transitoria che attribuisce alle questure e agli uffici della polizia di frontiera competenti, oltre alla registrazione, anche la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ed estendere a un anno la validità del documento nominativo rilasciato al richiedente la protezione internazionale al momento della registrazione della domanda (articolo 4); ad autorizzare gli organi commissariali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a pagare i debiti sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa degli stabilimenti (articolo 5); a prevedere una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1 (articolo 6); a disciplinare l'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 7);

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « immigrazione », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali », « ordinamento civile » e « ordinamento penale », attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *b)*, *g)* e *l)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3121, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 2026, recante misure urgenti in

materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento, che prevedono un'ulteriore proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale addetto all'ufficio per il processo nonché del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, assunto ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, l'importo unitario, indicato dalla relazione tecnica a titolo di retribuzione accessoria, pari a euro 2.276,89, include gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;

la predetta proroga dei contratti di lavoro sarà disposta esclusivamente nei confronti del personale che, alla data del 31 gennaio 2027, abbia prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi e sarà, pertanto, attuata nel rispetto dei limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, delle risorse indicate alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 1 non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente, anche tenendo conto dell'effettivo andamento delle spese cui le risorse medesime sono preordinate;

per quanto attiene all'utilizzo del Fondo unico giustizia, disposto, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi della lettera *c)* del medesimo comma 2, la quota destinata al Ministero della giustizia per l'anno 2026, attraverso la procedura di riassegnazione in bilancio delle somme versate in conto entrate dello Stato da Equitalia giustizia S.p.A., frutto delle confische penali e degli utili della gestione finanziaria delle risorse sequestrate, è pari a euro 47.996.425,63 e da tale ammontare è stato già scomputato l'importo indicato dalla predetta lettera *c)*, che a tal fine rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;

parimenti, è possibile utilizzare l'importo, pari a euro 5.686.513 per l'anno 2027, previsto, con finalità di copertura finanziaria, dalla medesima lettera *c)*, a valere sulle somme del predetto Fondo unico giustizia spettanti nel medesimo anno 2027 al Ministero della giustizia, anche considerando che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2026 ha disposto che per ciascun anno del triennio 2026-2028 le risorse da ripartire a valere sul predetto Fondo siano destinate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno in misura pari al 49 per cento per ciascun ministero e all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari al restante 2 per cento;

la previsione di cui all'articolo 5, che autorizza, in favore degli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, a provvedere al pagamento dei debiti sorti nel corso delle procedure medesime e funzionali alla continuità operativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

dal momento che le disposizioni sono volte a coordinare l'esigenza di assicurare la continuità operativa sino alla cessione a terzi dei compendi aziendali con il rispetto dei criteri di graduazione applicabili ai crediti prededucibili e non incidono sul rango e sull'ordine di priorità dei crediti dello Stato derivanti dai finanziamenti pubblici concessi alle società interessate, con particolare riguardo al regime prioritario riconosciuto ai predetti crediti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015;

i pagamenti effettuati dai commissari, ai sensi del citato articolo 5, oltre a dover essere funzionali alla continuità operativa delle società del Gruppo, quindi, non possono recare pregiudizio al futuro riparto dell'attivo e non modificano il regime di prededucibilità né l'ordine di soddisfacimento dei crediti statali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3121, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale;

preso atto che l'articolo 5 autorizza gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria a effettuare i pagamenti dei debiti, sorti nel corso delle procedure, tutelando la continuità operativa aziendale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3121, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168,

recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale;

preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge reca un'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio 2027, del contratto per 1.350 unità di personale assunte a tempo determinato nell'ambito delle procedure straordinarie di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 per favorire il conseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR, già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026 e destinate alle sezioni stralcio in materia di immigrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 3121, di conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 2026, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale;

rilevato che l'articolo 1 dispone la proroga, fino al 31 gennaio 2027, dei contratti di 1.350 unità di personale assunte a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 per favorire il conseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR e destinate alle sezioni stralcio in materia di immigrazione;

considerato altresì che l'articolo 4 proroga dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 100 del 2026, che dispone in merito all'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, in base alla quale le questure e gli uffici della polizia di frontiera sono competenti a ricevere la manifestazione della

volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, ed estende a un anno la validità del documento nominativo rilasciato al richiedente al momento della registrazione della domanda, equiparandolo al documento rilasciato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo al momento della formalizzazione secondo la disciplina a regime;

valutato che le disposizioni del presente disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.**
Art. 1.	Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.	1. Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale**,** è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « 2026, n. 100, » *sono inserite le seguenti:* « convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, »;

al terzo periodo, dopo le parole: « comma 10 » *sono aggiunte le seguenti:* « , del decreto-legge n. 100 del 2026 »;

al quarto periodo, le parole: « sul giudizio » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ambito del giudizio »;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « per l'anno 2027 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera a)*, dopo le parole:* « per l'anno 2026 » *e dopo le parole:* « processo telematico" » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera b)*, dopo le parole:* « per l'anno 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « con modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con modificazioni, »;

alla lettera c)*, dopo le parole:* « per l'anno 2027 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « lettere *b)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettera *b)* »;

alla lettera d)*, dopo le parole:* « per l'anno 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *la parola:* « Fondo » *è sostituita dalla seguente:* « fondo » *e dopo le parole:* « comma 457 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera e)*, dopo le parole:* « per l'anno 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *la parola:* « Fondo » *è sostituita dalla seguente:* « fondo » *e le parole:* « con modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con modificazioni, »;

alla rubrica, dopo le parole: « in materia di proroga » *sono inserite le seguenti:* « dei contratti di lavoro ».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Durante la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari sono assicurate la formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti nonché un'attività formativa, da svolgere all'interno degli istituti peni-

tenziari, volta ad acquisire la conoscenza delle modalità di esecuzione della pena" »;

al comma 1, le parole da: « All'articolo 21 » *fino alle parole:* « "*1.* La sessione » *sono sostituite dalle seguenti*: « In deroga all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, al fine di valutare l'efficacia di un percorso formativo dei magistrati ordinari che comprenda anche la partecipazione all'attività giurisdizionale nel secondo grado di merito, per i magistrati dichiarati idonei all'esito del concorso indetto con il decreto del Ministro della giustizia 22 ottobre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 83 del 24 ottobre 2025, la sessione del tirocinio », *dopo le parole:* « il primo periodo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « di consiglio, il terzo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di consiglio; il terzo » *e le parole:* « ordinario in tirocinio.". » *sono sostituite dalle seguenti:* « ordinario in tirocinio. ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. – *(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi e di conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari)* – 1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160".

2. All'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione" sono sostituite dalle seguenti: "indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale ivi previsto, il magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 12, può chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni".

Art. 2-*ter*. – *(Misure urgenti per la messa in sicurezza del palazzo di giustizia di Locri)* – 1. Al fine di assicurare la continuità della funzione giurisdizionale e la sicurezza del personale e dell'utenza, è assegnato al comune di Locri un contributo straordinario di 6 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite massimo di spesa, destinato alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza dell'edificio del palazzo di giustizia di Locri.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, è disposta la revoca totale o parziale del contributo erogato ai sensi del comma 1, nel caso di mancata sottoscrizione da parte del comune di Locri, entro il 31 dicembre 2027, dei contratti per l'esecuzione degli interventi di cui al medesimo comma 1. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per restare definitivamente acquisiti ».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « comma seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « seguente comma »;

*al capoverso 4-*ter, *la parola:* « Tribunale » *è sostituita dalla seguente:* « tribunale »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 183-*quater* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*3-bis*. Nei casi di cui all'articolo 371-*bis* del codice, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le proprie funzioni di coordinamento anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati dall'articolo 371-*bis*, comma 1, del codice, la confisca può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" »;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al »;

alla lettera a), *la parola:* « anche » *è sostituita dalla seguente:* « , anche », *la parola:* « minorenni, » *è sostituita dalla seguente:* « minorenni » *e la parola:* « minorili » *è sostituita dalle seguenti:* « presso il tribunale per i minorenni »;

alla lettera b), *le parole:* « e alla procura minorile » *sono sostituite dalle seguenti:* « o alla procura presso il tribunale per i minorenni »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 106, comma 1, primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali" sono sostituite dalle seguenti: "alle procure distrettuali di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi urgenti riguardanti i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di procedimenti relativi a reati commessi da minori, di procedimenti di confisca e di applicazione temporanea di magistrati ».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « , senza modificazioni, » *sono soppresse*;

alla lettera b)*, le parole:* « n. 142", sono inserite le seguenti: "che » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 142" sono aggiunte le seguenti: ", che »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 10-*ter*, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, numero 6), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il fermo di cui al comma 2-*quinquies* non è disposto dall'autorità di pubblica sicurezza quando lo straniero in posizione di irregolarità nel territorio nazionale si presenta spontaneamente presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale".

1-*ter*. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "del medesimo regolamento," è inserita la seguente: "anche";

b) all'articolo 26-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per il riconoscimento della protezione internazionale" è inserita la seguente: "anche";

c) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 42, paragrafo 1, e 43".

1-*quater*. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, le parole: "alla corte d'appello di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice competente per la convalida";

b) all'articolo 6-*quater*, comma 3, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in quanto compatibili. Si applica altresì l'articolo 3, comma

1, lettera *c-ter)*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di protezione internazionale e di *status* di rifugiato ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. – *(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)* – 1. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "protezione internazionale" sono inserite le seguenti: "nonché dei titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 27, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *i)*, 27-*ter*, 27-*quater*, 27-*quinquies* e 27-*sexies*".

Art. 4-*ter*. – *(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo)* – 1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, per l'assunzione da parte del Ministero dell'interno, nel biennio 2026-2027, del contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari, già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025, non si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il relativo bando di concorso può prevedere la valorizzazione dell'esperienza lavorativa acquisita nel settore, ivi compresa quella maturata per un periodo di almeno sei mesi nell'ambito di rapporti di collaborazione o di consulenza con organismi internazionali o agenzie dell'Unione europea ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « Fermo » *è inserita la seguente:* « restando », *le parole:* « con modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con modificazioni, », *le parole:* « ILVA S.p.A. in Amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « ILVA in amministrazione », *le parole:* « d'Italia in Amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « d'Italia in amministrazione » *e dopo le parole:* « procedure, per » *è inserita la seguente:* « garantire ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 » *sono sostituite dalle seguenti*: « Salvo quanto previsto dagli articoli 1 e 2-*ter* ».

Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 226 del 29 settembre 2026.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo, al fine di evitare la perdita di professionalità importanti per l'operatività dell'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire una più utile organizzazione del tirocinio dei magistrati ordinari, che consenta di consolidare l'efficace contributo dato dagli stessi magistrati al giudizio di appello;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare ed esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulle disposizioni in materia di attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'a-

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

silo al fine di adeguare la tempistica e completare la disciplina della registrazione della domanda di protezione internazionale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di consentire ai Commissari delle procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale di continuare a pagare i debiti sorti per assicurare le esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali nonché delle imprese e del made in *Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Articolo 1.

(Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, sono ulteriormente prorogati, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo pe-

Articolo 1.

*(Interventi urgenti in materia di proroga **dei contratti di lavoro** degli addetti all'ufficio per il processo)*

1. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, **convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,** sono ulteriormente prorogati, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di indi-

Art. 1.

riodo sono stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 16, comma 10. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per l'anno 2026 e di euro 5.686.513 per l'anno 2027 cui si provvede:

a) quanto a euro 95.101 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del « Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico » di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1.309.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

c) quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 561.966 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) quanto a euro 839.032 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

viduazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 16, comma 10**, del decreto-legge n. 100 del 2026**. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica **nell'ambito del** giudizio di legittimità.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per l'anno 2026 e di euro 5.686.513 per l'anno 2027**,** cui si provvede:

a) quanto a euro 95.101 per l'anno 2026**,** mediante corrispondente riduzione del « Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico »**,** di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1.309.000 per l'anno 2026**,** mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito**,** con modificazioni**,** dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

c) quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027**,** mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, **lettera** *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 561.966 per l'anno 2026**,** mediante corrispondente riduzione del **fondo** di cui all'articolo 1, comma 457**,** della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) quanto a euro 839.032 per l'anno 2026**,** mediante corrispondente riduzione del **fondo** di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito**,** con modificazioni**,** dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 2.

Articolo 2.

(Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in quattro periodi: il primo periodo della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, il terzo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio**.** ».

Articolo 2.

(Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

01. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Durante la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari sono assicurate la formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti nonché un'attività formativa, da svolgere all'interno degli istituti penitenziari, volta ad acquisire la conoscenza delle modalità di esecuzione della pena ».

1. **In deroga** all'articolo 21**,** comma 1**,** del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, **al fine di valutare l'efficacia di un percorso formativo dei magistrati ordinari che comprenda anche la partecipazione all'attività giurisdizionale nel secondo grado di merito, per i magistrati dichiarati idonei all'esito del concorso indetto con il decreto del Ministro della giustizia 22 ottobre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 83 del 24 ottobre 2025,** la sessione **del tirocinio** presso gli uffici giudiziari si articola in quattro periodi: il primo periodo**,** della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio**;** il terzo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Articolo 2-*bis*. **Art. 2-*bis*.**

(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi e di conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari)

1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: « di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ».

2. All'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al comma 1, le parole: « di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16 »;**

***b)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:**

« *1-bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale ivi previsto, il magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 12, può chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni ».

Articolo 2-*ter*. **Art. 2-*ter*.**

(Misure urgenti per la messa in sicurezza del palazzo di giustizia di Locri)

1. Al fine di assicurare la continuità della funzione giurisdizionale e la sicurezza del personale e dell'utenza, è assegnato al comune di Locri un contributo straordinario di 6 milioni di euro per

Art. 2-*ter*.

l'anno 2027, che costituisce limite massimo di spesa, destinato alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza dell'edificio del palazzo di giustizia di Locri.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, è disposta la revoca totale o parziale del contributo erogato ai sensi del comma 1, nel caso di mancata sottoscrizione da parte del comune di Locri, entro il 31 dicembre 2027, dei contratti per l'esecuzione degli interventi di cui al medesimo comma 1. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per restare definitivamente acquisiti.

Art. 3.

Articolo 3.

(Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori)

1. All'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il comma seguente:

« *4-ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. ».

Articolo 3.

(Interventi urgenti ***riguardanti i*** *poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo* ***in materia di*** *procedimenti relativi a reati commessi da minori****, di procedimenti di confisca e di applicazione temporanea di magistrati****)*

1. All'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il **seguente comma**:

« *4-ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il **tribunale** per i minorenni. ».

1-*bis*. All'articolo 183-*quater* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis*. Nei casi di cui all'articolo 371-*bis* del codice, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le pro-

Art. 3.

prie funzioni di coordinamento anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati dall'articolo 371-*bis*, comma 1, del codice, la confisca può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».

2. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. All'articolo 105, comma 1, del **codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al** decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « anche quando riguardano minorenni**,** » e dopo le parole: « alle procure distrettuali » sono inserite le seguenti: « e alle procure minorili »;

a) al primo periodo, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « **,** anche quando riguardano minorenni » e dopo le parole: « alle procure distrettuali » sono inserite le seguenti: « e alle procure **presso il tribunale per i minorenni** »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « alla procura distrettuale » sono inserite le seguenti: « e alla procura minorile ».

b) al quinto periodo, dopo le parole: « alla procura distrettuale » sono inserite le seguenti: « **o** alla procura **presso il tribunale per i minorenni** ».

2-*bis*. All'articolo 106, comma 1, primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali » sono sostituite dalle seguenti: « alle procure distrettuali di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia ».

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100)

Art. 4.

Articolo 4.

(Modifiche ***al*** *decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100****, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di protezione internazionale e di*** **status** ***di rifugiato****)*

1. All'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito**, senza mo-**

1. All'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge

Art. 4.

dificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2027 »;

b) al comma 3, dopo le parole: « decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 », sono inserite le seguenti: « che, in tal caso, equivale al documento di cui al comma 4 dello stesso articolo 4. Il documento rilasciato ai sensi del presente comma è valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, e consente l'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. ».

7 agosto 2026, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) identica;

b) al comma 3, dopo le parole: « decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 » sono **aggiunte** le seguenti: « **,** che, in tal caso, equivale al documento di cui al comma 4 dello stesso articolo 4. Il documento rilasciato ai sensi del presente comma è valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, e consente l'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. ».

1-*bis*. All'articolo 10-*ter*, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, numero 6), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il fermo di cui al comma 2-*quinquies* non è disposto dall'autorità di pubblica sicurezza quando lo straniero in posizione di irregolarità nel territorio nazionale si presenta spontaneamente presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale ».

1-*ter*. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* all'articolo 26, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « del medesimo regolamento, » è inserita la seguente: « anche »;**

***b)* all'articolo 26-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per il riconoscimento della protezione internazionale » è inserita la seguente: « anche »;**

Art. 4.

c) **all'articolo 28, comma 1, primo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 42, paragrafo 1, e 43 ».**

1-*quater*. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, le parole: « alla corte d'appello di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice competente per la convalida »;**

b) **all'articolo 6-*quater*, comma 3, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in quanto compatibili. Si applica altresì l'articolo 3, comma 1, lettera *c-ter)*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 ».**

Articolo 4-*bis*. **Art. 4-*bis*.**

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

1. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « protezione internazionale » sono inserite le seguenti: « nonché dei titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 27, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *i)*, 27-*ter*, 27-*quater*, 27-*quinquies* e 27-*sexies* ».

Art. 4-*ter*.

Articolo 4-*ter*.

(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo)

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, per l'assunzione da parte del Ministero dell'interno, nel biennio 2026-2027, del contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari, già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025, non si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il relativo bando di concorso può prevedere la valorizzazione dell'esperienza lavorativa acquisita nel settore, ivi compresa quella maturata per un periodo di almeno sei mesi nell'ambito di rapporti di collaborazione o di consulenza con organismi internazionali o agenzie dell'Unione europea.

Art. 5.

Articolo 5.

(Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA **S.p.A.** in Amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria sono autorizzati a effettuare i pagamenti dei debiti, sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa.

Articolo 5.

(Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Fermo **restando** quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito**,** con modificazioni**,** dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA in **amministrazione** straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in **amministrazione** straordinaria sono autorizzati a effettuare i pagamenti dei debiti, sorti nel corso delle procedure, per **garantire** la continuità operativa.

Articolo 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
NORDIO, *Ministro della giustizia*
PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*
CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
URSO, *Ministro delle imprese e del* made in Italy
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

Articolo 6. **Art. 6.**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. **Salvo** quanto previsto **dagli articoli** 1 **e 2-*ter***, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0217140